SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 246**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 ottobre 1990, n. 295.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo *6-bis*, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufrire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

Art. 2.

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.

4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.

7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

— Il D.L. n. 173/1988 reca: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 *(Norme per il riconoscimento della invalidità civile).* — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza,

ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste; anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istitutite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

Note all'art. 1.

— La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca: «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

— La legge n. 382/1970, e successive modificazioni, reca: «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

— La legge n. 118/1971, e successive modificazioni, reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

— La legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda la nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 6-*bis* del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), aggiunto dalla legge di conversione, e successive modificazioni:

«Art. 6-*bis* (*Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291).* — 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto art. 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico

civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri, ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 3.

— Per l'art. 3 del citato D.L. n. 173/1988 si veda la nota al titolo.

— Per l'art. 6-*bis* del D.L. n. 382/1989 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Invalidità civili*). — 1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

— Il D.M. n. 292/1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici».

— Il D.M. n. 293/1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: «Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2188):

Presentato dal sen. AZZARETTI ed altri il 21 marzo 1990.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10 aprile 1990; 20, 27 giugno 1990; 25 luglio 1990 e approvato il 26 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5052):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 3 ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990.

90G0349

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296.

Integrazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856;

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990;

Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 239 del 25 settembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operatività della predetta legge n. 234 del 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 27 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234

Art. 1.

1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroge per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.

2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Capo II

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856

Art. 3.

1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma medesimo non siano entrati in esercizio con le modalità in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle società di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento.

2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sarà corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalità stabilite, e non potrà superare l'importo annuo di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le società beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sarà ripartito fra le due società in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverrà a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facoltà del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purché sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione,ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non è comulabile con altri interventi aventi le stesse finalità.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*
CARLI, *Ministro del tesoro*
PIGA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0351

DECRETO DEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1990, n. 297.

Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1990, n. 103, recante indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 103, concernente indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell agricoltura;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso in data 19 giugno 1990 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 103 del 1990;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990 e tenuto conto delle osservazioni ivi formulate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;

Di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricolturae delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

CAPO I
DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1.
Data di rilevazione

1. Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'art. 18.

Art. 2.
Campo di osservazione

1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:

a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;

b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la forma giuridica, la superficie, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, il lavoro, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, l'acquisto di mezzi tecnici, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed alcuni aspetti della territorializzazione dell'azienda stessa.

2. Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento CEE n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.

Art. 3.
Localizzazione delle unità di rilevazione

1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.

2. Le aziende, i cui terreni siano situati in due o più comuni, vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale, oppure, in mancanza di questo, nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

3. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso, di norma, comprende le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri degli animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

CAPO II
UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 4.
Unità di rilevazione

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

2. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore,

e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

3. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 5.

Questionari di censimento

1. Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con i questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica conformi ai modelli ISTAT CA.1 e CA.1 AGG. allegati al presente regomento. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 21 ottobre 1990 o all'annata agraria 1° novembre 1989-31 ottobre 1990.

CAPO III

ORGANI DEL CENSIMENTO

Art. 6.

Istituto nazionale di statistica

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce a tutti gli organismi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso.

2. Per l'esecuzione del censimento l'ISTAT può avvalersi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e richiedere la collaborazione delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.

3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.

4. Le regioni e le province autonome, previa intesa con l'ISTAT, assolvono le proprie competenze sulla base dei principi determinati con apposito atto di indirizzo e di coordinamento.

Art. 7.

Commissione regionale di censimento

1. In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonchè di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento stesso.

2. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto nazionale di statistica, è composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a cinque; un rappresentante del commissario del Governo, un rappresentante del Governo per la regione Sardegna ovvero un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante delle province della regione designato dall'UPI; un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI; un rappresentante dell'ufficio di corrispondenza dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori. Un dipendente dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.

3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma è composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a tre; un rappresentante del commissario del Governo; un rappressentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante dei comuni della provincia designato dall'ANCI; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.

Art. 8.

Comitato provinciale di censimento

1. In ogni provincia è costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o da un suo rappresentante, che lo presiede, un rappresentante dell'ISTAT, due rappresentanti della regione, un rappresentante della provincia, il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.

2. Presso la regione Valle d'Aosta è costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento, composto da: tre rappresentanti della regione, dei quali uno designato dal presidente della giunta a presiedere il comitato e un rappresentante dell'ISTAT. Un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.

3. Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall'art. 7, comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.

4. Il comitato provinciale di censimento si riunisce con cadenza settimanale e svolge i seguenti compiti:

a) fornisce indicazioni circa la regolare e uniforme applicazione delle istruzioni impartite dall'ISTAT per l'esecuzione del censimento;

b) vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei compiti affidati agli uffici di censimento di cui agli articoli 9, 10 e 11 sulla base dei rapporti sullo stato dei lavori che gli uffici provinciali di censimento redigono tenendo anche conto delle relazioni inviate dai responsabili degli uffici intercomunali di censimento;

c) nei casi di non regolare svolgimento delle operazioni censuarie, interessa gli organi di censimento, per la parte di rispettiva competenza, affinchè siano adottati i provvedimenti necessari.

Art. 9.

Ufficio provinciale di censimento

1. In ogni provincia viene costituito un ufficio provinciale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio di statistica presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero, agli uffici che, per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento.

2. Gli uffici provinciali di censimento svolgono i seguenti compiti:

a) vigilano per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'ISTAT nel quadro delle indicazioni fornite dal comitato provinciale di censimento di cui all'art. 8;

b) redigono rapporti settimanali sullo stato dei lavori del censimento, tenendo anche conto delle relazioni inviate dagli uffici intercomunali di censimento e l'inviano al comitato provinciale di censimento;

c) effettuano gli adempimenti amministrativi e contabili che saranno loro demandati dall'ISTAT con apposite istruzioni.

3. In relazione all'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera *a)*, del comma 2, ai componenti degli uffici provinciali di censimento sarà corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.

Art. 10.

Ufficio intercomunale di censimento

1. I responsabili degli uffici intercomunali di censimento, attenendosi alle direttive impartite dall'ISTAT, svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono l'assistenza tecnica ai comuni, compresi nel territorio di rispettiva competenza, nell'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, nel reperimento dei rilevatori e nella fase di raccolta e di controllo dei dati;

b) tengono i corsi di istruzione per i dirigenti degli uffici comunali di censimento e per i rilevatori;

c) redigono relazioni settimanali sugli aspetti tecnici connessi con l'esecuzione del censimento e sullo stato dei lavori in relazione all'attività degli uffici comunali di censimento di cui all'art. 21 e ne inviano copia all'ufficio provinciale di censimento;

d) curano la revisione dei questionari di azienda;

e) assicurano l'assistenza tecnica e gli interventi necessari per eventuali correzioni dei questionari durante la fase di registrazione controllata dei dati censuari.

Art. 11.

Ufficio comunale di censimento

1. In ogni comune viene costituito un ufficio comunale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano:

a) all'ufficio di statistica del comune;

b) all'ufficio che sarà' appositamente costituito dal sindaco, nei comuni che non abbiano provveduto alla istituzione di detto ufficio. L'ufficio comunale di censimento viene costituito anche nei comuni che, per l'esercizio della funzione statistica, si siano associati ad altri comuni.

2. Nei comuni di cui all lettera *a)* del comma 1, il responsabile dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.

3. Gli uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le operazioni censuarie indicate al Capo IV, nell'ambito dei rispettivi territori, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

Art. 12.

Prefetto

1. Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Art. 13.

Sindaco

1. Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito comunale.

CAPO IV
OPERAZIONI DEL CENSIMENTO

Art. 14.

Aggiornamento elenco aziende agricole

1. Gli uffici comunali di censimento, entro il 20 ottobre 1990 con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, procedono alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, alla formazione dell'elenco delle aziende da censire.

Art. 15.

Rilevatori - Requisiti

1. Per ogni 400 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazioni di 400, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 3, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore alle condizioni e secondo le modalità indicate dalle seguenti disposizioni.

2. L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.

3. L'incarico di rilevatore è conferito a personale dipendente dal comune. Per i comuni con oltre 400 aziende da censire, detto incarico potrà essere affidato anche a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchù a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purchè sussistano particolari motivate esigenze in sede locale da rappresentare al comitato provinciale di censimento.

4. Le persone cui è affidato l'incarico di rilevatore devono essere in possesso, almeno, dalla licenza di scuola media inferiore e devono godere dei necessari requisiti morali e fisici.

La preferenza sarà accordata a coloro che abbiano il titolo di studio conseguito in scuole ad indirizzo agrario o che dimostrino conoscenze in materia di agricoltura o di statistica.

Art. 16.

Rilevatori - Conferimento incarico

1. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con il responsabile del competente ufficio intercomunale, redige un elenco delle persone ritenute idonee in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 4.

2. Le persone di cui all'elenco anzidetto partecipano ad appositi corsi di istruzione concernenti le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione dei questionari. Tali corsi sono tenuti a cura del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento.

3. Il sindaco, sulla base dell'elenco di cui al comma 1 e dei risultati del corso di istruzione, procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.

4. Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con le modalità di cui ai commi precedenti e che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 15.

5. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, commisurato al numero dei questionari esattamente compilati ed alla difficoltà di compilazione di ciascuno di essi. I parametri per la determinazione della misura del compenso anzidetto sono determinati dall'ISTAT.

Art. 17.

Pubblicità del censimento

1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'ISTAT.

2. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 18.

Termini di raccolta dei dati

1. I rilevatori, sulla base dell'elenco delle aziende agricole predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate. La raccolta dai dati avviene nei seguenti periodi:

Periodi	Comuni interessati distinti per numero di aziende da censire
dal 21 ottobre 1990 al 16 novembre 1990	fino a 100 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 21 dicembre 1990	da 101 a 200 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 25 gennaio 1991	da 201 a 300 aziende da 401 a 600 aziende da 801 a 900 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 22 febbraio 1991	da 301 a 400 aziende da 601 a 800 aziende oltre 900 aziende

2. I termini di cui al comma 1 verranno notificati al pubblico mediante il manifesto previsto dall'art. 17, comma 1.

Art. 19.

Compiti dei rilevatori

1. I rilevatori compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire dati.

2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, il rilevatore provvede ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.

3. Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i chiarimenti richiesti, ne dà comunicazione all'ufficio comunale di censimento il quale adotterà i necessari adempimenti a mente di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, e dall'art. 20, comma 1.

4. I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.

5. Nel caso in cui, durante la revisione di cui all'art. 22, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono, ove l'ufficio comunale di censimento lo ritenga necessario, alla loro eliminazione mediante reintervista dei conduttori di azienda.

6. È fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposto.

Art. 20.

Obblighi dei conduttori

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 103, è fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche ed in genere, alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezze alle domande contenute nei modelli di rilevazione. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate, su iniziativa dell'ufficio comunale di censimento, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.

2. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.

3. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro i termini di raccolta dei dati previsti dall'art. 18, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente, entro tre giorni dal termine anzidetto, all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.

Art. 21.

Controllo e riepilogo dei dati

1. A cura degli uffici comunali di censimento vengono effettuati:

a) giornalmente, il controllo dei questionari compilati dai rilevatori;

b)) settimanalmente, la situazione sulla raccolta dei dati, determinando il numero delle aziende censite e totalizzando i dati relativi ad alcuni caratteri fondamantali delle aziende stesse in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Tale situazione viene comunicata con la stessa cadenza al responsabile dell'ufficio intercomunale di censimento.

2. Gli uffici comunali di censimento, entro cinque giorni dal termine della raccolta dei dati, inviano i primi risultati comunali all'ufficio provinciale di censimento il quale provvederà a trasmetterli all'ISTAT.

Art. 22.

Revisione dei questionari

1. Gli uffici comunali di censimento accertano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, le eventuali omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e la completezza dei dati risultanti nei questionari.

2. Gli uffici intercomunali di censimento effettuano la revisione dei questionari di azienda per verificare se i dati risultanti rispecchino l'effettiva situazione delle aziende e, in caso contrario, ne informano i dirigenti degli uffici comunali di censimento.

3. Gli uffici comunali di censimento provvedono ad eliminare le incompletezze e gli errori riscontrati a seguito delle operazioni di cui al presente articolo, anche mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori.

Art. 23.

Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari

1. Ultimate le operazioni di cui all'art. 22, e comunque entro i termini stabiliti dall'ISTAT mediante apposite istruzioni, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio provinciale di censimento.

2. A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari di azienda, prima della registrazione controllata delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accertano che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali.

3. Gli uffici anzidetti, controllata la completezza del materiale ricevuto, curano, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT, i seguenti distinti adempimenti:

a) consegna dei modelli CA.1 e CA.1 AGG ai soggetti incaricati dall'ISTAT della loro registrazione controllata, effettuata di norma, presso il capoluogo di provincia;

b) consegna dei lembi staccabili del mod. CA.1 ai soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, incaricati dall'ISTAT della loro registrazione;

c) invio del restante materiale all'ISTAT.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24.

Divieto di indagini aggiuntive

1. È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.

Art. 25.

Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT

1. I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'ISTAT.

2. È fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

Art. 26.

Tutela del segreto statistico

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1990, n. 103, sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio recate dall'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, i dati raccolti in occasione del censimento sono soggetti alle disposizioni sulla tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Art. 27.

Rimborso forfettario ai comuni

1. Il rimborso forfettario di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 103, verrà utilizzato dai comuni, per una quota massima del 20 per cento, per far fronte alle spese di carattere generale da essi sostenute in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni emanate dall'ISTAT, e per la restante parte per incrementare, ai sensi dell'art. 6 della legge anzidetta, il fondo di incentivazione destinato al proprio personale incaricato di svolgere le operazioni censuarie, esclusa la raccolta dei dati.

2. L'ISTAT è autorizzato ad erogare ai comuni anticipazioni sul fondo loro spettante in relazione agli adempimenti connessi all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole. Il saldo verrà corrisposto non appena la commissione di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1990, n. 103, avrà espletato il suo compito.

Art. 28.

Gestione fondi

1. Le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

2. I competenti organi della regione, il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.

Art. 29.

Fornitura dati individuali resi anonimi

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 103, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornirà i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione agli uffici di statistica degli enti ed organismi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta motivata in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. I dati saranno forniti, per ciascuna provincia, entro trenta giorni dalla ricezione dei nastri dai centri di registrazione e dopo essere stati sottoposti da parte dell'ISTAT alla fase di correzione automatica degli errori e ad una prima valutazione qualitativa.

3. La fornitura dei dati avverrà mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.

4. All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilerà appositi moduli informativi predisposti dall'ISTAT il quale potrà, in ogni tempo, richiedere informazioni sull'utilizzazione di dati stessi.

Art. 30.

Assicurazione

1. Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente: i dirigenti degli uffici provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attività ispettiva, i responsabili provinciali e regionali del censimento, e loro collaboratori, esplicitamente indicati dalle regioni e dalle province autonome, ed i rilevatori. Tale assicurazione sarà stipulata a cura dell'ISTAT ed alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non potrà superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non potrà superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla quarta qualifica funzionale.

2. Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.

3. La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 103.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del l'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 253

ALLEGATO

istat

istituto nazionale di statistica

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

21 ottobre 1990

(Legge 2 maggio 1990, n. 103)

QUESTIONARIO DI AZIENDA

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGHI DI RISPOSTA

Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni sul segreto di ufficio e sulla tutela del segreto statistico di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

I dati raccolti con il questionario di azienda non potranno essere diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.

È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel questionario di azienda.

Coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, (da lire quattrocentomila a lire quattromilioni, per violazioni da parte di persone fisiche, da lire un milione a lire dieci milioni, per violazione da parte di enti e società) che verranno applicate con il procedimento ivi previsto.

PROMEMORIA PER IL RILEVATORE

Nell'espletamento dell'incarico il rilevatore si deve attenere alle seguenti regole:

a) qualificarsi come rilevatore incaricato dal Comune, esibendo l'apposita carta di autorizzazione;
b) usare sempre la massima cortesia verso il conduttore di azienda e le altre persone interpellate per la compilazione del questionario;
c) limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, nel caso, cambiandone la forma se la persona alla quale sono state dirette non le abbia perfettamente comprese;
d) serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza per ragioni del proprio incarico.

Terminata l'intervista e prima di accomiatarsi dalla persona che ha fornito i dati, il rilevatore deve effettuare, per evitare la presenza di errori nel questionario, i controlli appresso specificati:

INTESTAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA

1 - Siano stati indicati, negli appositi riquadri, la denominazione ed il numero di codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento ed il numero d'ordine provvisorio del questionario.
2 - Sia stato indicato se i terreni aziendali sono situati totalmente o prevalentemente nel territorio classificato montano.

Sezione I - NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1 - Sia stata data risposta ai punti relativi alla: forma di conduzione *(punto 1.1)*, forma giuridica *(punto 2)*, vendita dei prodotti dell'azienda *(punto 3)* e contabilità *(punto 4)*.
2 - Se l'azienda è condotta ad "Altra forma di conduzione" siano state specificate dizioni come: colonia impropria, metateria, soccida, camporaiolato, ecc. e non dizioni errate come: contoterzismo, uso gratuito, ente pubblico, ecc.
3 - La SAU del **punto 1.2** sia minore o uguale alla superficie totale e quest'ultima sia uguale al totale della superficie indicata al **punto 5.2**.
4 - Se il conduttore è un ente pubblico sia stato specificato al **punto 2.3** se trattasi di Stato, Regione, Provincia, Comune, Ospedale, Ente comunale di assistenza, Scuola agraria, ecc.

Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-90

1 - Le somme delle superfici delle coltivazioni praticate dall'azienda siano uguali, per ciascun gruppo, ai rispettivi totali. La SAU indicata al **punto 11** sia uguale a quella indicata al **punto 1.2** e la superficie totale del **punto 16** sia uguale a quella del **punto 1.2**.
2 - Per le coltivazioni effettivamente irrigate nell'annata agraria *(punto 18.4)* siano stati indicati i relativi dati di superficie in coltivazione principale o in coltivazione successiva secondaria.
3 - Se l'azienda pratica coltivazioni in serra *(ortive, fiori e piante ornamentali)* sia stata anche indicata la superficie di base delle serre *(punto 21)*.

Sezione III - NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE

1 - Per ciascun vitigno sia stato indicato il codice e la relativa superficie sia in totale *(col. 2)* che per anno d'impianto *(coll da 3 a 8)*.
2 - Sia stata correttamente riportata, nel **punto 7.1** della Sezione II, la somma dei dati indicati dal **punto 23.1** al **punto 23.4** in corrispondenza dei codici 1301, 2301, 3501, 4001.
3 - Sia stato indicato il totale generale della superficie a vite al **punto 23.7**.

Sezione IV - ALLEVAMENTI: CONSISTENZA AL 21 OTTOBRE 1990

1 - Il dato dei bufalini *(punto 26)* sia compreso tra quello dei bovini e bufalini *(punto 25)*.
2 - Se l'azienda dispone di due o più ricoveri per animali dello stesso tipo tra quelli indicati al **punto 35** *(ad esempio due o più stalle per bovini)* sia stato riportato come anno di costruzione o di ultima ristrutturazione quello relativo al ricovero costruito o ristrutturato più di recente e come capienza quella complessiva.

Sezione V - LAVORO

1 - Per ciascuna persona indicata tra la manodopera aziendale sia stata data risposta a tutti i quesiti della Sezione e cioè: sesso; anno di nascita; condizione professionale; giornate di lavoro prestate nell'azienda; attività remunerativa extraziendale.
2 - Esistano le notizie richieste sul capo azienda.
3 - Il capo azienda sia stato già incluso tra la manodopera aziendale.
4 - Se l'azienda è a conduzione diretta del coltivatore esista coerenza tra la forma di conduzione indicata ed il confronto tra le giornate di lavoro riportate nei **punti 37.3** e **38.4** senza tener conto alcuno delle giornate di lavoro indicate al **punto 41**-"Contoterzismo"

Sezione VII - ALTRE NOTIZIE

1 - Se l'azienda ha utilizzato mezzi meccanici in altre aziende agricole o ha utilizzato mezzi meccanici extraziendali *(punto 41)* esistano le relative risposte alla Sezione VI - "Mezzi meccanici" e viceversa.
2 - Le abitazioni indicate al **punto 44** siano quelle effettivamente esistenti entro i confini aziendali e non nei centri abitati.
3 - Per le voci indicate al **punto 45** sia stato barrato un solo quadratino e precisamente quello che corrisponde all'organismo dal quale prevalentemente vengono acquistati i mezzi tecnici *(punto 45.1)* o al canale prevalente attraverso il quale avviene la commercializzazione dei prodotti aziendali *(punto 45.2)*.

LEMBO STACCABILE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA

1 - Siano stati riportati negli appositi riquadri: la denominazione, il numero di codice del comune e della provincia ed il numero della sezione di censimento.
2 - Siano completi i dati richiesti sul conduttore dell'azienda.

FOGLIO AGGIUNTIVO AL QUESTIONARIO DI AZIENDA

1 - Il foglio aggiuntivo sia stato compilato solo se l'azienda ha terreni, allevamenti o ricoveri per animali oltre che nel comune di censimento anche in altri comuni. In tal caso i dati relativi al comune di censimento siano stati indicati nel riquadro numero 01.
2 - Sia stato compilato un riquadro per ciascuno dei comuni ove sono localizzati i terreni, gli allevamenti ed i ricoveri per gli animali dell'azienda.

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così la risposta che fa al caso

ISTAT CA.1

istat
istituto nazionale di statistica

4° CENSIMENTO GENERALE DELL' AGRICOLTURA

21 ottobre 1990
(Legge 2 maggio 1990, n. 103)

QUESTIONARIO DI AZIENDA

A — NUMERO DI CODICE: Comune; Provincia

B — SEZIONE DI CENSIMENTO

C — NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO: Provvisorio; Definitivo

Codice rilevatore

Riquadri dei fogli aggiuntivi compilati

I terreni aziendali sono situati totalmente o prevalentemente nel territorio montano? 1 si no

LOCALIZZAZIONE DEL CORPO PRINCIPALE DELL'AZIENDA *(da compilare solo se diverso dall indirizzo del conduttore)*

LOCALITÀ

COMUNE (CODICE ISTAT) PROVINCIA (CODICE ISTAT)

Sezione 1 NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1 SISTEMA DI CONDUZIONE

1.1 **Forma di conduzione** *(rapporti tra impresa e lavoro)*

a) Conduzione diretta del coltivatore
- con solo manodopera familiare 1 ☐
- con manodopera familiare prevalente 2 ☐
- con manodopera extrafamiliare prevalente 3 ☐

b) Conduzione con salariati e/o compartecipanti *(in economia)* 4 ☐

c) Conduzione a colonia parziaria appoderata *(mezzadria)* 5 ☐

d) Altra forma di conduzione ______ *(specificare)* 6 ☐

1.2 **Titolo di possesso dei terreni** *(rapporti tra impresa e capitale fondiario)*

	SUPERFICIE TOTALE		SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)	
	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
a) Proprietà				
b) Affitto				
TOTALE				

2 FORMA GIURIDICA

2.1 **Persona fisica**

a) Persona singola; persone legate da vincoli di parentela che conducono l'azienda pro-indiviso; società di fatto 1 ☐

b) Comunanza od affittanza collettiva 2 ☐

2.2 **Società**

a) Cooperativa 3 ☐

b) Per azioni 4 ☐

c) Di altro tipo ______ *(specificare)* 5 ☐

2.3 **Ente pubblico** ______ *(specificare)* 6 ☐

3 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AZIENDA

3.1 **L'azienda produce normalmente per la vendita ?** 1 si 2 no

3.2 **In caso affermativo la produzione commercializzata raggiunge normalmente il valore di lire 1.000.000 per annata agraria ?** 1 si 2 no

4 CONTABILITÀ

4.1 **Le uscite e le entrate dell'azienda vengono sistematicamente e regolarmente registrate ?** 1 si 2 no

4.2 **Viene redatto un «inventario», un «bilancio» od un conto «profitti e perdite» dell'azienda ?** 1 si 2 no

5 FRAMMENTAZIONE DEI TERRENI

5.1 **Azienda senza terreno agrario** 1 ☐

5.2 **Azienda con terreno agrario**

a) Corpi che costituiscono l'azienda N.

b) Superficie totale

	Codice Prov.	Codice Comune	ETTARI	ARE
— situata nel Comune di censimento	XXXX	XXXX		
— situata in altri Comuni				
(Provincia) *(Comune)*				
— situata in altri Stati	9 9 9	0 0 0		
TOTALE	9 9 9	9 9 9		

2 Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-90

6 SEMINATIVI

	Codice	Coltivazione principale - Ettari	Coltivazione principale - Are	Coltivazione successiva secondaria - Ettari	Coltivazione successiva secondaria - Are
6.1 Cereali per la produzione di granella (*)					
a) Frumento tenero e spelta	01				
b) Frumento duro	02				
c) Segale	03				
d) Orzo	04				
e) Avena	05				
f) Granoturco	06				
g) Riso	07			XXXXX	XX
h) Altri cereali ______ *(specificare)*	08				
6.2 Legumi secchi (*)					
a) Per foraggio *(esclusi i miscugli)*	09				
b) Altri ______ *(specificare)*	10				
6.3 Patate (*)	11				
6.4 Barbabietola da zucchero	12				
6.5 Piante industriali					
a) Tabacco	13				
b) Luppolo	14				
c) Cotone	15				
d) Piante da semi oleosi (*)					
— colza e ravizzone	16				
— girasole	17				
— soia	18				
— altre piante da semi oleosi ______ *(specificare)*	19				
e) Piante aromatiche, medicinali e da condimento	20				
f) Altre piante industriali ______ *(specificare)*	21				
6.6 Ortive					
In piena aria					
a) In coltivazioni di pieno campo					
— legumi freschi	22				
— carciofo	23				
— fragola	24				
— pomodoro da mensa	25				
— pomodoro da industria	26				
— altre ortive ______ *(specificare)*	27				
b) In orti stabili o industriali	28			XXXXX	XX
Protette					
a) In serra	29				
b) In tunnels, campane, ecc.	30				
6.7. Fiori e piante ornamentali					
a) In piena aria	31				
b) Protetti					
— in serra	32				
— in tunnels, campane, ecc.	33				
6.8 Piante sarchiate da foraggio	34				
6.9 Foraggere avvicendate					
a) Prati avvicendati	35				
b) Erbai	36				
6.10 Sementi	37				
6.11 Terreni a riposo	38			XXXXX	XX
6.12 TOTALE SEMINATIVI	39				

(*) Compresa le superfici destinate alla produzione di sementi.

7 COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

(comprese le coltivazioni legnose agrarie non ancora in produzione)

	Codice	Coltivazione principale - Ettari	Coltivazione principale - Are
7.1 Vite *(riportare la somma dei dati da 23.1 a 23.4)*	40		
7.2 Olivo per la produzione di olive			
a) Da tavola	41		
b) Per olio	42		
7.3 Agrumi			
a) Arancio	43		
b) Mandarino	44		
c) Clementina e suoi ibridi	45		
d) Limone	46		
e) Altri agrumi ______ *(specificare)*	47		
7.4 Fruttiferi			
a) Frutta fresca di origine temperata			
— melo	48		
— pero	49		
— pesco	50		
— nettarina *(pesca noce)*	51		
— albicocco	52		
— susino	53		
— altra frutta fresca di origine temperata ______ *(specificare)*	54		
b) Frutta fresca di origine sub-tropicale			
— actinidia *(kiwi)*	55		
— altra frutta fresca di origine sub-tropicale ______ *(specificare)*	56		
c) Frutta a guscio			
— mandorlo	57		
— nocciolo	58		
— altra frutta a guscio ______ *(specificare)*	59		
7.5 Vivai *(comprese le viti madri di portinnesto e i barbatellai; i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale devono essere indicati tra le colture boschive nei successivi punti 12 e/o 13)*	60		
7.6 Altre coltivazioni legnose agrarie ______ *(specificare)*	61		
7.7 Coltivazioni legnose agrarie in serra	62		
7.8 TOTALE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE	63		

segue: Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-90 3

	Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
8 ORTI FAMILIARI	64		
9 PRATI PERMANENTI E PASCOLI			
9.1 Prati permanenti	65		
9.2 Pascoli	66		
9.3 TOTALE PRATI PERMANENTI E PASCOLI	67		
10 CASTAGNETI DA FRUTTO	68		
11 SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (somma dei dati da 6 a 10)	69		
12 PIOPPETE	70		
13 BOSCHI			
13.1 Fustaie			
a) Conifere	71		
b) Latifoglie	72		
c) Miste di conifere e latifoglie	73		
13.2 Cedui (esclusa la macchia mediterranea)			
a) Semplici	74		
b) Composti	75		
13.3 Macchia mediterranea	76		
13.4 TOTALE BOSCHI	77		
14 SUPERFICIE AGRARIA NON UTILIZZATA (esclusi i terreni a riposo)	78		
15 ALTRA SUPERFICIE (aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, ecc.)	79		
16 SUPERFICIE TOTALE DELL'AZIENDA (somma dei dati da 11 a 15)	80		

17 CONSOCIAZIONI	ETTARI	ARE
17.1 Coltivazioni della SAU con pioppete e/o boschi		
17.2 Seminativi con coltivazioni legnose agrarie		
17.3 Coltivazioni legnose agrarie tra di loro		
17.4 Altre consociazioni		
17.5 TOTALE		

18 IRRIGAZIONE

(esclusa l'irrigazione di soccorso)

18.1 Superficie irrigabile ________ Ettari |_|_|_|_|_| Are |_|_|

18.2 Approvvigionamento dell'acqua irrigua

a) In forma autonoma o indipendente per derivazione diretta da
- — corsi d'acqua superficiali ________ 1 ☐
- — laghi naturali e laghetti artificiali ________ 2 ☐
- — altra fonte *(pozzi, fontanili, ecc.)* ________ 3 ☐

b) Da consorzi di irrigazione e di bonifica ________ 4 ☐

c) Da altre aziende agricole ________ 5 ☐

d) In altra forma *(da aziende private non agricole, ecc.)* ________ *(specificare)* 6 ☐

18.3 Sistema di irrigazione

a) Aspersione *(a pioggia)* ________ 1 ☐

b) Sommersione ________ 2 ☐

c) Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale ________ 3 ☐

d) Localizzata sottochioma *(goccia, sorso, spruzzo)* ________ 4 ☐

e) Altro sistema ________ *(specificare)* 5 ☐

	Codice	ETTARI	ARE
18.4 Coltivazioni effettivamente irrigate nell'annata agraria			
a) Frumento duro	01		
b) Granoturco da granella	02		
c) Patata	03		
d) Barbabietola da zucchero	04		
e) Girasole	05		
f) Soia	06		
g) Ortive	07		
h) Foraggere avvicendate	08		
i) Vite	09		
l) Agrumi	10		
m) Fruttiferi	11		
n) Altre coltivazioni ________ *(specificare)*	12		
18.5 TOTALE	13		

18.6 L'azienda ha praticato la fertirrigazione ? ________ 14 ☐ si

19 SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE	Codice	ETTARI	ARE
19.1 Utilizzati per la produzione di lenticchia, ceca, veccia	15		
19.2 Reimpiegati come prati permanenti e/o pascoli	16		
19.3 Rimboschiti	17		
19.4 Non utilizzati	18		
19.5 Utilizzati a scopi non agricoli	19		
19.6 TOTALE	20		

4 segue: Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-90

20 FUNGHI

	Cod.	SUPERFICIE INVESTITA (m²)
(in grotte, sotterranei od in appositi edifici)	21	

21 SERRE

	Cod.	SUPERFICIE DI BASE (m²)
21.1 Con impianti di riscaldamento	22	
21.2 Senza impianti di riscaldamento	23	
21.3 TOTALE	24	

22 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI

	Cod.		CAPACITÀ LAVORATIVA ANNUA
22.1 Essiccazione meccanica			
a) Della granella	25	q	
b) Del foraggio	26	q	
22.2 Produzione di mangime	27	q	
22.3 Trasformazione di			
a) Uva	28	q	
b) Olive	29	q	
22.4 Lavorazione del legno *(seghe fisse)*	30	m³	

Sezione III - NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE

23 VITE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE

	Codice	SUPERFICIE TOTALE A VITE		RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE A VITE SECONDO L'ANNO DI IMPIANTO: Posteriore all'agosto 1987		Dall'agosto 1987 al sett. 1984		Dall'agosto 1984 al sett. 1980		Dall'agosto 1980 al sett. 1970		Dall'agosto 1970 al sett. 1960		Anteriore al sett. 1960	
		ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
	1	2		3		4		5		6		7		8	
23.1 Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata *(vini DOC)* **e controllata e garantita** *(vini DOCG)*															
VITIGNI															
	1														
	1														
	1														
	1														
	1														
TOTALE	1 3 0 1														
23.2 Uva per la produzione di altri vini *(compresi i vini da tavola con indicazione geografica)*															
VITIGNI															
	2														
	2														
	2														
	2														
TOTALE	2 3 0 1														
23.3 Uva da tavola															
VITIGNI															
	3														
	3														
	3														
	3														
TOTALE	3 5 0 1														

	Codice	ETTARI	ARE
23.4 Viti non innestate	4 0 0 1		
23.5 Viti madri di portinnesto	4 0 0 2		
23.6 Barbatelle	4 0 0 3		
23.7 TOTALE GENERALE	4 0 0 4		

	Codice	ETTARI	ARE
23.8 Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita *(DOCG)*	4 0 0 5		
23.9 Uva per la produzione di vini da tavola con indicazione geografica	4 0 0 6		

24 INDICARE SE L'AZIENDA PRODUCE NORMALMENTE PER LA VENDITA PRODOTTI DELLA VITICOLTURA

4 0 0 7 si

Sezione IV - ALLEVAMENTI: CONSISTENZA AL 21 OTTOBRE 1990 — 5

25 BOVINI E BUFALINI

	Codice	CAPI
25.1 Di età inferiore a 1 anno		
a) Maschi	01	
b) Femmine	02	
25.2 Da 1 anno a meno di 2 anni		
a) Maschi		
— da riproduzione	03	
— da macello	04	
b) Femmine		
— da allevamento	05	
— da macello	06	
25.3 Di 2 anni e più		
a) Maschi		
— da riproduzione	07	
— da macello e da lavoro	08	
b) Femmine		
— manze da allevamento	09	
— manze da macello	10	
— vacche da latte *(comprese le vacche da latte e carne)*	11	
— altre vacche *(da carne, da lavoro, da carne e lavoro)*	12	
25.4 TOTALE BOVINI E BUFALINI	13	

26 BUFALINI

	Codice	CAPI
26.1 Bufale	14	
26.2 Altri bufalini	15	
26.3 TOTALE BUFALINI	16	

27 OVINI

	Codice	CAPI
27.1 Pecore	17	
27.2 Altri ovini	18	
27.3 TOTALE OVINI	19	

28 CAPRINI

	Codice	CAPI
28.1 Capre	20	
28.2 Altri caprini	21	
28.3 TOTALE CAPRINI	22	

29 EQUINI

	Codice	CAPI
29.1 Cavalli	23	
29.2 Altri equini	24	
29.3 TOTALE EQUINI	25	

30 SUINI

	Codice	CAPI
30.1 Di peso inferiore a 20 kg	26	
30.2 Da 20 kg a meno di 50 kg	27	
30.3 Di 50 kg e più		
a) Verri	28	
b) Scrofe	29	
c) Da macello		
— da 50 kg a meno di 80 kg	30	
— da 80 kg a meno di 110 kg	31	
— di 110 kg e più	32	
30.4 TOTALE SUINI	33	

31 CONIGLI

	Codice	CAPI
31.1 Fattrici	34	
31.2 Altri conigli	35	
31.3 TOTALE CONIGLI	36	

32 ALLEVAMENTI AVICOLI

	Codice	CAPI
32.1 Polli da carne	37	
32.2 Galline da uova	38	
32.3 Tacchini	39	
32.4 Altri allevamenti avicoli	40	
32.5 TOTALE ALLEVAMENTI AVICOLI	41	

33 ALTRI ALLEVAMENTI

33.1 Selvaggina ______ 42 ☐

33.2 Animali da pelliccia ______ 43 ☐

33.3 Api ______ 44 ______ *(N. alveari)*

33.4 Allevamenti ittici ______ 45 ☐

33.5 Altri ______ 46 ☐

34 PULCINI DI UN GIORNO

34.1 L'azienda produce pulcini di un giorno mediante incubazione artificiale ? ______ 47 si

35 RICOVERI PER ANIMALI

	Codice	ANNO DI COSTRUZIONE O DI ULTIMA RISTRUTTURAZIONE	CAPIENZA (numero di capi adulti ricoverabili)	DOTATI DI IMPIANTI PER: L'alimentazione automatizzata	L'abbeveraggio automatizzato	Lo sgombero quotidiano del letame o la rimozione dei rifiuti	La depurazione dei liquami	La mungitura meccanica	SALA DI MUNGITURA: Non completamente automatizzata	Completamente automatizzata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.1 Stalle per bovini	01	1		1 ☐	2 ☐	3 ☐	XXXXXXX	5 ☐	6 ☐	7 ☐
35.2 Stalle per equini	02	1		1 ☐	2 ☐	3 ☐	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
35.3 Ovili	03	1		1 ☐	2 ☐	3 ☐	XXXXXXX	5 ☐	6 ☐	7 ☐
35.4 Porcilaie	04	1		1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
35.5 Pollai	05	1		1 ☐	2 ☐	3 ☐	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
35.6 Ricoveri per altri allevamenti	06	1	XXXXXXX	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX

36 IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE

	Codice	CAPACITÀ LAVORATIVA ANNUA ([illegible])
36.1 Refrigerazione e/o trattamento igienico del latte	07000	
36.2 Trasformazione del latte	08000	

6 Sezione V - LAVORO

37 FAMIGLIA DEL CONDUTTORE E MANODOPERA DEI FAMILIARI E DEI PARENTI

Se il conduttore non è una persona fisica nessuna risposta deve essere data al presente punto 37

	Codice	SESSO	ANNO DI NASCITA	CODICE CONDIZIONE PROFESSIONALE (1)	GIORNATE DI LAVORO PRESTATE IN AZIENDA NELL'ANNATA AGRARIA	ATTIVITÀ REMUNERATIVA EXTRAZIENDALE	ATTIVITÀ EXTRAZIENDALE ESERCITATA: Per un tempo maggiore di quello dedicato all'azienda	Per un tempo minore di quello dedicato all'azienda	Codice settore di attività prevalente (2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.1 Componenti la famiglia del conduttore									
a) Conduttore *(responsabile giuridico ed economico dell'azienda)*	01	1 M 2 F				si no	1	2	
b) Coniuge del conduttore	02	1 M 2 F				si no	1	2	
c) Altri componenti la famiglia che (*)									
— lavorano in azienda									
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
	03	1 M 2 F				si no	1	2	
— non lavorano in azienda									
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
	04	1 M 2 F			X	si no	1	X	
37.2 Parenti del conduttore che lavorano in azienda (*)									
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
	05	1 M 2 F				si no	1	2	
37.3 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DEI FAMILIARI E DEI PARENTI	06	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX					

(*) Indicare la relazione di parentela.

(1) CODICE CONDIZIONE PROFESSIONALE
occupato = 1; disoccupato alla ricerca di nuova occupazione = 2; in cerca di prima occupazione = 3; casalinga/c = 4; studente = 5; ritirato dal lavoro = 6; in altra condizione = 7.
(2) CODICE SETTORE DI ATTIVITÀ EXTRAZIENDALE PREVALENTE
agricoltura = 1; industria = 2; commercio, pubblici esercizi e alberghi = 3; servizi *(esclusa la pubblica amministrazione)* = 4; pubblica amministrazione = 5.

segue: Sezione V - LAVORO 7

38 ALTRA MANODOPERA AZIENDALE

	Codice	SESSO	ANNO DI NASCITA	CONDIZIONE PROFESSIONALE	GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NELL'ANNATA AGRARIA
	1	2	3	4	5
38.1 Operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti					
____	07	1 [M] 2 [F]	[ ][ ][ ]	[Ø]	
____	07	1 [M] 2 [F]	[ ][ ][ ]	[Ø]	
____	07	1 [M] 2 [F]	[ ][ ][ ]	[Ø]	
____	07	1 [M] 2 [F]	[ ][ ][ ]	[Ø]	
____	07	1 [M] 2 [F]	[ ][ ][ ]	[Ø]	
38.2 Operai a tempo determinato					
a) Maschi	08	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	
b) Femmine	09	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	
38.3 Coloni impropri ed assimilati					
a) Maschi	10	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	
b) Femmine	11	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	
38.4 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DELL'ALTRA MANODOPERA AZIENDALE	12	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	

39 NOTIZIE SUL CAPO AZIENDA

Al presente quesito deve essere data in ogni caso risposta.

39.1 Il capo azienda *(persona che di fatto gestisce l'azienda)* **è**

a) Il conduttore ____ 13 [ ]

b) Un componente della famiglia del conduttore o un parente ____ 14 [ ]

c) Altra persona ____ 15 [ ]

39.2 Sesso ____ 1 [M] 2 [F]

39.3 Anno di nascita ____ [ ][ ][ ]

39.4 Condizione professionale ____ [Ø]

39.5 Giornate di lavoro prestate in azienda nell'annata agraria ____ [ ][ ][ ]

39.6 Titolo di studio conseguito

	IN SCUOLE D'INDIRIZZO AGRARIO	IN ALTRI TIPI DI SCUOLE
a) Laurea	11 [ ]	66 [ ]
b) Diploma	22 [ ]	77 [ ]
c) Licenza di scuola media inferiore	33 [ ]	88 [ ]
d) Licenza di scuola elementare	44 [ ]	
e) Nessuno	55 [ ]	

39.7 Il capo azienda ha frequentato o frequenta corsi professionali ? ____ 99 [si]

Sezione VI - MEZZI MECCANICI

40 MEZZI MECCANICI UTILIZZATI

(annata agraria 1989-90)

	Codice	DI PROPRIETÀ SOLO DELL'AZIENDA (numero): In complesso	di cui: Di età inferiore a 10 anni	Utilizzati in: azienda	Utilizzati in: Altre aziende agricole	IN COMPROPRIETÀ E UTILIZZATI IN: Azienda	IN COMPROPRIETÀ E UTILIZZATI IN: Altre aziende agricole	UTILIZZATI IN AZIENDA E FORNITI DA: Altre aziende agricole	UTILIZZATI IN AZIENDA E FORNITI DA: Organismi associativi	UTILIZZATI IN AZIENDA E FORNITI DA: Imprese di esercizio e noleggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.1 Trattrici (*) *(potenza effettiva)*										
a) Di potenza inferiore a 25 Kw *(34 Cv)*	01				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
b) Da 25 Kw *(34 Cv)* a meno di 40 Kw *(54 Cv)*	02				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
c) Da 40 Kw *(54 Cv)* a meno di 60 Kw *(82 Cv)*	03				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
d) Da 60 Kw *(82 Cv)* a meno di 80 Kw *(109 Cv)*	04				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
e) Di 80 Kw *(109 Cv)* e oltre	05				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.2 TOTALE TRATTRICI	06				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
40.3 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	07				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.4 Apparecchi meccanici per la irrorazione e per la lotta contro i parassiti e le erbe infestanti	08				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.5 Macchine per la concimazione	09				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.6 Mietitrebbiatrici	10				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.7 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della										
a) Patata	11				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
b) Barbabietola da zucchero	12				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.8 Macchine per la raccolta di										
a) Ortive	13				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
b) Uva	14				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
c) Frutta	15				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.9 Raccoglitrici-trinciatrici	16				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.10 Raccoglitrici pressatrici di foraggio	17				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.11 Automezzi per trasporto merci *(autocarri e motocarri)*	18				1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]
40.12 Altri ____ *(specificare)*	33	99 [ ]	99 [ ]	99 [ ]	1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]

(*) **Per facilitare la compilazione, la potenza è indicata sia in Kilowatt** *(Kw)*, **sia in Cavalli vapore** *(Cv)*.

8 Sezione VII - ALTRE NOTIZIE

41 CONTOTERZISMO

	GIORNATE DI LAVORO
41.1 Utilizzazione di mezzi meccanici	
a) In altre aziende agricole	
— di proprietà solo dell'azienda	
— in comproprietà con altre aziende agricole	
TOTALE	
b) In azienda e forniti da	
— altre aziende agricole	
— organismi associativi	
— imprese di esercizio e noleggio	
TOTALE	

41.2 Operazioni effettuate in azienda con mezzi meccanici extraziendali

a) Aratura 1 ☐
b) Semina 2 ☐
c) Raccolta meccanica 3 ☐
d) Affidamento completo 4 ☐
e) Altre operazioni ____ 5 ☐
(specificare)

42 FABBRICATI RURALI

	CAPACITÀ (metri cubi)
42.1 Impianti per la conservazione dei prodotti *(celle frigorifere)*	
a) Delle coltivazioni	
b) Degli allevamenti	
42.2 Locali per l'immagazzinamento dei prodotti	
a) Magazzini	
b) Sili da foraggio	
42.3 Locali per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo	

43 ATTREZZATURE INFORMATICHE

Indicare se l'azienda utilizza attrezzature informatiche per

43.1 Servizi amministrativi *(contabilità, paghe, ecc.)* 1 ☐
43.2 Gestione colture e/o allevamenti 2 ☐
43.3 Altre operazioni ____ 3 ☐
(specificare)

44 ABITAZIONI SITUATE NELL'AZIENDA

	NUMERO TOTALE DELLE ABITAZIONI	NUMERO DELLE ABITAZIONI FORNITE DI: Acqua potabile	Gabinetto	Energia elettrica	Telefono
44.1 Abitazioni					
a) Occupate					
— dal conduttore					
— da parenti del conduttore					
— da operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti					
— da altre persone					
b) Non occupate					
44.2 TOTALE					

44.3 Nell'azienda sono stati ospitati turisti nell'annata agraria 1989-90 ? 1 [si]

45 RAPPORTI CON L'ESTERNO

45.1 Mezzi tecnici acquistati nell'annata agraria 1989-90	Codice	ACQUISTATI DA: Altre aziende agricole	Organismi associativi	Altri fornitori
a) Fertilizzanti	01	1 ☐	2 ☐	3 ☐
b) Antiparassitari e diserbanti	02	1 ☐	2 ☐	3 ☐
c) Sementi e piante	03	1 ☐	2 ☐	3 ☐
d) Bestiame	04	1 ☐	2 ☐	3 ☐
e) Mangimi e foraggi	05	1 ☐	2 ☐	3 ☐
f) Medicinali	06	1 ☐	2 ☐	3 ☐
g) Attrezzature e mezzi meccanici	07	1 ☐	2 ☐	3 ☐
h) Carburanti e lubrificanti	08	1 ☐	2 ☐	3 ☐
i) Altri mezzi tecnici ____ *(specificare)*	09	1 ☐	2 ☐	3 ☐

45.2 Prodotti aziendali commercializzati nell'annata agraria 1989-90	Codice	VENDITA DIRETTA AL CONSUMO	CONFERIMENTO A: Organismi associativi	Associazioni produttori	VENDITA AD IMPRESE INDUSTRIALI O COMMERCIALI	CONFERIMENTO O VENDITA AD ALTRI
a) Delle coltivazioni						
— cereali	10	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— piante industriali	11	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— ortaggi	12	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— uva	13	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— olive	14	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— agrumi e frutta	15	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— altri ____ *(specificare)*	16	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
b) Degli allevamenti						
— bovini e bufalini	17	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— ovini e caprini	18	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— suini	19	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— pollame	20	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— latte	21	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— altri ____ *(specificare)*	22	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
c) Trasformati delle coltivazioni e degli allevamenti						
— vino e mosti	23	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— olio di oliva	24	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— altri delle coltivazioni	25	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— lattiero caseari	26	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— altri degli allevamenti	27	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
d) Forestali						
— legname	28	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐
— altri	29	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐

46 PERSONA CHE HA FORNITO I DATI

I dati e le notizie contenuti nel questionario sono stati forniti:

46.1 Dal conduttore dell'azienda 301 ☐
46.2 Da un familiare o parente del conduttore 311 ☐
46.3 Da altra persona 321 ☐

CODICE DELL'AZIENDA 1982

COMUNE | PROVINCIA | SEZIONE 1982 | AZIENDA

CONDUTTORE DELL'AZIENDA

COGNOME DELLA PERSONA FISICA O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ OD ENTE CHE GESTISCE L'AZIENDA

NOME DELLA PERSONA FISICA CHE GESTISCE L'AZIENDA

INDIRIZZO

VIA, PIAZZA O LOCALITÀ

N

COMUNE

CODICE ISTAT

PROVINCIA

CODICE ISTAT SIGLA

NUMERO TELEFONICO

PREFISSO

Dichiaro che i dati e le notizie contenuti nel presente questionario rispondono a verità.

IL CONDUTTORE DELL'AZIENDA
(o chi per esso)

IL RILEVATORE

Data

ANNOTAZIONI

ISTAT CA.1 AGG.

A — NUMERO DI CODICE: Comune; Provincia

B — SEZIONE DI CENSIMENTO

C — NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO: Provvisorio; Definitivo

Compilare un riquadro per ciascuno dei comuni ove sono localizzati i terreni, gli allevamenti ed i ricoveri per gli animali dell'azienda.

TERRITORIALIZZAZIONE AZIENDALE

RIQUADRO ________ N°

COMUNE — CODICE ISTAT

PROVINCIA — CODICE ISTAT

1 TERRENI

		Cod.	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
1.1	Seminativi	01		
1.2	Coltivazioni legnose agrarie	02		
1.3	Orti familiari	03		
1.4	Prati permanenti e pascoli	04		
1.5	Castagneti da frutto	05		
1.6	**Superficie agricola utilizzata**	06		
1.7	Pioppete	07		
1.8	Boschi	08		
1.9	Superficie agraria non utilizzata	09		
1.10	Altra superficie	10		
1.11	**Superficie totale dell'azienda**	11		

2 ALLEVAMENTI

		Cod.	CAPI
2.1	Bovini e bufalini	12	
2.2	Bufalini	13	
2.3	Ovini	14	
2.4	Caprini	15	
2.5	Equini	16	
2.6	Suini	17	
2.7	Conigli	18	
2.8	Allevamenti avicoli	19	
2.9	Altri allevamenti	20	☐

3 RICOVERI PER ANIMALI

		Cod.	CAPIENZA (numero di capi adulti ricoverabili)
3.1	Stalle per bovini	21	
3.2	Stalle per equini	22	
3.3	Ovili	23	
3.4	Porcilaie	24	
3.5	Pollai	25	
3.6	Ricoveri per altri allevamenti	26	☐

RIQUADRO ________ N°

COMUNE — CODICE ISTAT

PROVINCIA — CODICE ISTAT

1 TERRENI

		Cod.	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
1.1	Seminativi	01		
1.2	Coltivazioni legnose agrarie	02		
1.3	Orti familiari	03		
1.4	Prati permanenti e pascoli	04		
1.5	Castagneti da frutto	05		
1.6	**Superficie agricola utilizzata**	06		
1.7	Pioppete	07		
1.8	Boschi	08		
1.9	Superficie agraria non utilizzata	09		
1.10	Altra superficie	10		
1.11	**Superficie totale dell'azienda**	11		

2 ALLEVAMENTI

		Cod.	CAPI
2.1	Bovini e bufalini	12	
2.2	Bufalini	13	
2.3	Ovini	14	
2.4	Caprini	15	
2.5	Equini	16	
2.6	Suini	17	
2.7	Conigli	18	
2.8	Allevamenti avicoli	19	
2.9	Altri allevamenti	20	☐

3 RICOVERI PER ANIMALI

		Cod.	CAPIENZA (numero di capi adulti ricoverabili)
3.1	Stalle per bovini	21	
3.2	Stalle per equini	22	
3.3	Ovili	23	
3.4	Porcilaie	24	
3.5	Pollai	25	
3.6	Ricoveri per altri allevamenti	26	☐

RIQUADRO ________ N° [ ]

COMUNE [ ] CODICE ISTAT [ ]

PROVINCIA [ ] CODICE ISTAT

① TERRENI

	Cod.	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
1.1 Seminativi	01		
1.2 Coltivazioni legnose agrarie	02		
1.3 Orti familiari	03		
1.4 Prati permanenti e pascoli	04		
1.5 Castagneti da frutto	05		
1.6 Superficie agricola utilizzata	06		
1.7 Pioppete	07		
1.8 Boschi	08		
1.9 Superficie agraria non utilizzata	09		
1.10 Altra superficie	10		
1.11 Superficie totale dell'azienda	11		

② ALLEVAMENTI

	Cod.	CAPI
2.1 Bovini e bufalini	12	
2.2 Bufalini	13	
2.3 Ovini	14	
2.4 Caprini	15	
2.5 Equini	16	
2.6 Suini	17	
2.7 Conigli	18	
2.8 Allevamenti avicoli	19	
2.9 Altri allevamenti	20	☐

③ RICOVERI PER ANIMALI

	Cod.	CAPIENZA (numero di capi adulti ricoverabili)
3.1 Stalle per bovini	21	
3.2 Stalle per equini	22	
3.3 Ovili	23	
3.4 Porcilaie	24	
3.5 Pollai	25	
3.6 Ricoveri per altri allevamenti	26	☐

RIQUADRO ________ N° [ ]

COMUNE [ ] CODICE ISTAT [ ]

PROVINCIA [ ] CODICE ISTAT

① TERRENI

	Cod.	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
1.1 Seminativi	01		
1.2 Coltivazioni legnose agrarie	02		
1.3 Orti familiari	03		
1.4 Prati permanenti e pascoli	04		
1.5 Castagneti da frutto	05		
1.6 Superficie agricola utilizzata	06		
1.7 Pioppete	07		
1.8 Boschi	08		
1.9 Superficie agraria non utilizzata	09		
1.10 Altra superficie	10		
1.11 Superficie totale dell'azienda	11		

② ALLEVAMENTI

	Cod.	CAPI
2.1 Bovini e bufalini	12	
2.2 Bufalini	13	
2.3 Ovini	14	
2.4 Caprini	15	
2.5 Equini	16	
2.6 Suini	17	
2.7 Conigli	18	
2.8 Allevamenti avicoli	19	
2.9 Altri allevamenti	20	☐

③ RICOVERI PER ANIMALI

	Cod.	CAPIENZA (numero di capi adulti ricoverabili)
3.1 Stalle per bovini	21	
3.2 Stalle per equini	22	
3.3 Ovili	23	
3.4 Porcilaie	24	
3.5 Pollai	25	
3.6 Ricoveri per altri allevamenti	26	☐

ANNOTAZIONI

____

____

____

____

____

90G0348

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato di rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 103/1990, reca: «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura».

— Il D.Lgs. n. 322/1989, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 228/1981, è il seguente:

«Art. 10. — Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.

Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attività statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali.

Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformità alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica.

Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che; a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito e garantino il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime».

— Il D.P.R. n. 228/1981, reca: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati».

— Il regolamento CEE n. 571/88 reca: «Organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997» (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 56 del 2 marzo 1988).

— Il regolamento CEE n. 357/79 reca: «Indagini statistiche sulle superfici viticole» (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 54 del 5 marzo 1979).

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 103/1990 è il seguente:

«2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del regolamento CEE n. 357/79 si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento del Sistema statistico nazionale)*. 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 17:

— Il testo degli articoli 20, n. 9) e 34, n. 6), del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) è il seguente:

«Art. 20 (*Esenzioni*). — Sono esenti dalla imposta:

(omissis);

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali».

«Art. 34 (*Esenzioni*). — Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

(omissis);

6) ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 103/1990, è il seguente:

«Art. 9. — 1. È fatto obbligo, ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

— Il testo dell'art. 11 del D.Lgs n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 11 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 26:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 103/1990 è il seguente:

«Art. 10. — 1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale».

— Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 8 (*Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica*). — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 (*Rilevazione di segreti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubbilco servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno».

— Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 9 (*Disposizioni per la tutela del segreto statistico*). — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi».

Note all'art. 27:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 5 della legge n. 103/1990, è il seguente:

«Art. 3, comma 1. — 1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'art. 2, la somma di lire 50 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1».

«Art. 5. — 1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 103/1990 è il seguente:

«Art. 11. — 1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.

3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'art. 1».

— Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 322/1989 si veda la precedente nota all'art. 6.

Nota all'art. 30:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 103/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991».

90G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Vista l'istanza presentata dalla Kuwait Airways tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 216/1990;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, l'Ufficio di rappresentanza in Italia della Kuwait Airways è autorizzato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge, a disporre pagamenti in Italia, anche mediante l'utilizzo dei propri conti bancari, relativi al personale, a tasse e contributi, a corrispettivi di prestazione periodiche e ad ogni altro pagamento strettamente connesso con l'attività ordinaria di gestione.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti nell'art. 1 del decreto-legge n. 216/1990.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A4506

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1990.

Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1986, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-giugno 1987;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L. 250 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180 e 182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A)* o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B)*;

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata, con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 50 per ogni sostanza e alle L. 50 per le frazioni di L. 50 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per le preparazioni di medicinali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestatamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 2.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 2.000.

Per le preparazioni contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 2.000.

Se la preparazione contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 2.000.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 5.000.

Per le somministrazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 2.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» e «a chiamata».

Non competono quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanza non aventi forma o dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO A

TABELLA DI PREZZI DELLE SOSTANZE

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
A		
Acetanilide	1	300
Acido acetilsalicilico	1	60
Acido ascorbico	1	120
Acido benzoico	1	55
Acido borico	10	180
Acido citrico	10	180
Acido cloridrico (diluito)	1	60
Acido fosforico	10	555
Acido glutammico	1	125
Acido lattico	1	70
Acido pirogallico (pirogallolo)	1	435
Acido salicilico	1	30
Acido tannico all'etere (tannino)	1	105
Acido tartarico	10	295
Acido tricloro acetico	1	210
Acqua ossigenata 100 vol. (vedi perossido 15 idrogeno)	100	740
Acqua ossigenata 10 vol. (vedi perossido di idrogeno)	100	600
Agar Agar	1	335
Alcool etilico a 95 gradi	100	3.195
Allume di rocca	100	600
Aloe polvere	1	45
Altea (radice) polvere	10	370
Altea estratto fluido	10	1.800
Amido di mais	100	1.500
Amido di riso	100	1.320
Aminofenazone	1	90
Ammoniaca	10	150
Ammonio carbonato	10	75
Ammonio cloruro	10	195
Ammonio solfoittoilato	10	1.200
Anice	1	30
Anice stellato (badiana)	1	70
Antimonio e potassio tartrato	1	150
Argento nitrato	1	2.500
Argento proteinato	1	1.845

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
Argilla sterilizzata		
(bolus albacaolino v. caolino)		
Atropina solfato	1	4.665
B		
Benzalconio cloruro	1	120
Bergamotto essenza	1	345
Bismuto canfocarbonato neutro	1	240
Bismuto carbonato basico	1	180
Bismuto nitrato basico		
(magistero)	1	150
Bismuto salicilato basico	1	525
Bismuto gallato basico		
(sottogallato)	1	195
Blu di metilene	1	735
Boldo polvere	10	285
Boldo estratto fluido	10	1.120
Borace	100	930
Bromoformio	1	270
Burro di cacao	10	850
C		
Caffeina	1	155
Caffeina e sodio benzoato	1	135
Calcio carbonato (precipitato)	100	640
Calcio cloruro (cristalli)	10	765
Calcio fosfato bibasico	10	315
Calcio glicero fosfato	1	105
Calcio idrossido	100	1.350
Calcio lattato	1	40
Camomilla comune	100	5.500
Canfora	1	210
Caolino (Bolus alba)	1	20
Carbone attivo	1	85
Carbone vegetale	1	20
Carbonio tetracloruro	100	2.865
Cascara estratto secco	1	565
Cedro essenza	1	270
China rosso corteccia	10	720
China estratto fluido	10	1.575

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
Chinidina solfato	1	1.530
Chinina cloridrato	1	1.245
Chinina solfato	1	1.000
Cloralio idrato	1	120
Cloroformio	10	330
Codeina fosfato	1	9.000
Collodio	10	450
Creosoto	1	420
D		
Difenidramina cloridrato	1	540
E		
Efedrina base	1	750
Efedrina cloridrato	1	435
Esametilintetramina (cristalli)	10	480
Esametilentetramina anidro metilencitrato	10	300
Etere etilico (anestetico)	10	450
Eucaliptolo	1	255
Eucalipto essenza	1	180
F		
Fenazone	1	90
Fenilbutazone	1	600
Fenile salicilato	1	190
Fenolftaleina	1	180
Fenolo	1	60
Fenolo liquido	10	510
Ferro ridotto	1	350
Finocchio essenza	1	420
Formaldeide soluz acquosa al 40%	100	660
Frangula estratto secco	1	375
Ftalil-sulfatiazolo (vedi sulfatiazolo)	1	135

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
G		
Garofano essenza	1	450
Gelatina	1	60
Genziana estratto fluido	10	1.500
Genziana tintura	10	780
Ginepro essenza	1	1.335
Glicerina	10	400
Glicole propilenico	10	285
Glucosio	1	30
Gomma adragante	10	2.700
Gomma arabica	10	945
Guaiacolo	1	165
I		
Iodio	10	3.925
Iodio soluzione alcoolica	10	660
Iodoformio	1	450
Ipecacuana (radice)	1	345
Ipecacuana polvere titolata	1	555
Ipecacuana estratto fluido	10	7.650
L		
Lanolina anidra	10	300
Lattosio	10	150
Lidocaina	1	300
Lidocaina cloridrato	1	195
Limone essenza	1	255
Lino semi	100	900
Lino farina	100	950
Liquerizia (polvere)	100	2.055
Litio carbonato	1	120
M		
Magnesio carbonato	10	180
Magnesio ossido	10	300
Magnesio solfato eptaidrato	100	555

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
Magnesio stearato	100	3.000
Manna	10	720
Mannite	10	840
Menta (foglie)	10	450
Menta essenza	1	600
Mentolo naturale	1	250
Meprobamato	1	30
Mercurio cloruro (sublim. corrosivo)	1	270
Mercuro ossido giallo	1	240
Mercuroso cloruro	1	600
Metile-p-idrossi-benzoato	1	150
Metile salicilato	10	525
Metionina	1	165
Morfina cloridrato	1	16.200
Morfina solfato	10	74.000
N		
Nicotinammide	1	120
Niketammide	1	225
Noce vomica estratto fluido	10	1.650
O		
Olio di arachide	100	3.000
Olio di mandorle dolci	100	8.220
Olio di olive	100	2.000
Olio di ricino	100	3.000
Olio di sesamo	100	4.400
Omotropina bromidrato	1	7.470
Oppio polvere titolata	1	3.600
Ossicodone cloridrato	5	140.000
Ossigeno litri	100	2.500
P		
Pancreatina	1	225
Papina	2	360
Papaverina cloridrato	1	1.185

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
Paracetamolo	10	960
Paraffina solida	10	120
Paraffina liquida	100	1.545
Pepsina (1:100)	1	105
Perossido d'idrogeno 100 vol. (vedi acqua ossigenata)	100	1.000
Perossido d'idrogeno 10 vol. (soluz. diluita v. acqua oss.)	100	750
Pilocarpina cloridrato	1	16.635
Pino essenza	1	420
Pino gemme	10	150
Piombo acetato	10	250
Piperazina adipato	1	60
Poligala (virginiana radice)	10	750
Poligala estratto fluido	10	1.000
Polivinilpirrolidone	1	150
Potassio bromuro	1	50
Potassio cloruro	10	180
Potassio ioduro	1	195
Potassio permanganato	10	315
Potassio sulfoguaiacolato	1	150
Procaina cloridrato	1	420
R		
Rabarbaro polvere	1	45
Rabarbaro estratto fluido	10	1.950
Ratania	10	255
Resorcina	1	255
S		
Saccarina	1	400
Saccarosio	100	400
Sena foglia	10	240
Sena frutti	10	180
Sodio benzoato	1	30
Sodio bicarbonato	10	60
Sodio bromuro	10	750
Sodio citrato	10	345
Sodio cloruro F.U.	10	330
Sodio fosfato (bibasico)	10	240

MEDICINALE	GRAMMI	LIRE
Sodio glicerofosfato	1	105
Sodio ioduro	1	180
Sodio metilarsinato	1	60
Sòdio salicilato	1	60
Sodio solfàto anidro	10	230
Sòdio solfato decaidrato	100	400
Sodio stearato	10	405
Sodio e potassio tartrato (sale di seignette)	10	665
Sodio tiosolfato	1	30
Solfadiazina	1	90
Solfaguanidina	1	170
Solfamerazina	1	570
Solfametrazina	1	300
Solfanilammide	1	60
Solfatiazolo	1	135
Solfo precipitato (magistero)	100	1.275
Solfo sublimato (fiori)	100	750
Sorbitolo puro	100	3.795
Sorbitolo soluzione al 70%	100	2.200
Spermaceti	1	35
Stearina	1	20
Stricnina nitrato	1	1.575
T		
Talco	100	910
Teobromina	1	885
Teofillina	1	330
Terpina idrata	1	75
Timolo	1	225
V		
Valeriana polvere	10	435
Valeriana tintura	10	1.000
Vaselina bianca	10	170
Z		
Zinco ossido	10	210
Zinco solfato.	1	50
Zucchero (v. saccarosio)	100	400

Visto, *il Ministro della sanità*
DE LORENZO

ALLEGATO B

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

MEDICINALE	LIRE
1) preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):	
per qualunque quantita'	4.200
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	635
per filtrazione	1.910
per riscaldamento	1.910
per sterilizzazione	2.800
2) emulsioni e sospensioni:	
preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250	7.000
per ogni g 100 o frazione oltre i g 250	575
per ogni componente in piu' sul prezzo finale	575
3) pomate - cerotti e empiastri:	
preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50	7.700
per ogni g 50 in piu' oltre i g 50	610
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	610
per preparazioni a caldo	1.825
per preparazioni sterili	1.825
4) polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):	
per qualunque quantita	5.250
per ogni componente in piu' sul prezzo finale	630
5) Cachets - cartine - capsule - compresse:	
preparazioni (fino a due componenti) per 10 unita'	6.300
oltre le prime 10 per ogni unita' in piu'	200
per ogni unita' in meno	295
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	510

MEDICINALE	LIRE
Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto	
6) Pillole - Granuli - Pastiglie:	
preparazioni (fino a due componenti) per venti unita'	8.750
oltre le prime venti per ogni unita' in piu'	135
per ogni unita' in meno	260
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	490
7) Boli:	
preparazioni (fino a due componenti) per cinque unita'	7.000
oltre le prime cinque unita' ogni unita' in piu'	265
per ogni unita' in meno	650
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	490
8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali	
preparazioni (fino a due componenti) per sei unita'	8.750
per ogni unita' in piu'	490
per ogni unita' in meno	895
per ciascun componente in piu' sul prezzo finale	490

MEDICINALE	LIRE
9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)	
fino a tre ml	320
fino a cinque ml	600
fino a dieci ml	700
fino a cinquanta ml	2.800
fino a cento ml	3.900
Si aggiungono gli onorari presiti al punto uno dell'allegato B	
10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)	2.800
NOTA - Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato.	

Visto, *il Ministro della sanità*
DE LORENZO

90A4470

DECRETO 13 ottobre 1990.

Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990, con il quale è stato stabilito l'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici;

Visto il telegramma in data 21 settembre 1990, con il quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato l'intenzione di proporre una direttiva comunitaria relativa ai dispositivi medici, applicabile anche al predetto tipo di occhiali, ed ha emesso un parere circostanziato ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva n. 83/189/CEE modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, sulle variazioni che dovrebbero essere apportate al testo del citato decreto ministeriale per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne;

Ritenuto necessario sospendere temporaneamente l'entrata in vigore della disciplina di cui al richiamato decreto ministeriale, al fine di consentire al Consiglio superiore di sanità di riesaminarla alla luce delle posizioni assunte dalla commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le ragioni specificate nelle premesse, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990, è sospesa fino al 31 gennaio 1991.

2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4479

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 ottobre 1990.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1990, n. 261, art. 9, che ha previsto la concessione di un credito di imposta — in aggiunta a quello di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 — in favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerata la necessità di integrare il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze del 30 aprile 1990, al fine di riquantificare il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1990 viene aggiunto il seguente secondo comma:

«Coloro che, pur essendo nelle condizioni previste dal presente decreto abbiano perso la disponibilità del veicolo anteriormente alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, potranno presentare in luogo della fotocopia autenticata dalla carta di circolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il periodo di disponibilità del veicolo, il periodo di vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione; ove richiesta dalle vigenti disposizioni».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1990 è così sostituito:

«Art. 3. — 1. Il credito massimo d'imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, come di seguito specificato:

	Lire
Autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	550.000
Autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	1.173.000
Autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	3.293.000
Autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi	5.676.000

2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente primo comma, viene ridotto alla misura del 25% (venticinque per cento) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore

aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle denunzie dei redditi delle persone fisiche o giuridiche relative all'anno 1989.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 25%, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.200.000, L. 4.600.000, L. 13.200.000 e lire 22.500.000, ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3.5 e 2.2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificante imputabili a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta o dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio o lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore, ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e di lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.200.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificati o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 90/1990 reca: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti».

— Il D.L. n. 261/1990 reca: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 30 aprile 1990 (Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, come risulta integrato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. — I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione, con le modalità che saranno stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, per ogni veicolo autorizzato fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Coloro che, pur essendo nelle condizioni previste dal presente decreto abbiano perso la disponibilità del veicolo anteriormente alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, potranno presentare in luogo della fotocopia autenticata dalla carta di circolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il periodo di disponibilità del veicolo, il periodo di vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione, ove richiesta dalle vigenti disposizioni».

90A4517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Considerato che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato istituito, presso la facoltà di scienze economiche e sociali di questo Ateneo, il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali nell'adunanza del 24 maggio 1989;

Veduti i verbali n. 13 del senato accademico e n. 17 del consiglio di amministrazione (adunanze del 29 maggio 1989), con i quali sono state approvate le suddette proposte;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1989, con il quale lo stesso Consiglio ha evidenziato che il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali non è previsto dal vigente ordinamento didattico. Il predetto organo ha ritenuto peraltro che la titolazione, indicata nel piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, sia dovuta ad un mero errore materiale;

Veduto il verbale n. 1 del 15 novembre 1989 con il quale il consiglio della facoltà di scienze ecomiche e sociali, a seguito del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, ha deliberato di rettificare le richieste di modifica dello statuto approvate nell'adunanza del 24 maggio 1989, nel senso che il corso di laurea di cui si chiede l'istituzione è quello in scienze statistiche e attuariali;

Veduti i verbali n. 4 del senato accademico e n. 2 del consiglio di amministrazione (adunanze del 27 novembre 1989 e del 18 dicembre 1989), con i quali sono state approvate le suddette rettifiche;

Veduto il verbale n. 21 del 16 maggio 1990 con il quale il consiglio della stessa facoltà ha deliberato di integrare l'elenco degli insegnamenti per conseguire la laurea in scienze statistiche e attuariali con gli insegnamenti delle lingue straniere, omessi nelle precedenti delibere per un mero errore materiale;

Veduti i verbali n. 20 del senato accademico e n. 14 del consiglio di amministrazione (adunanze del 25 maggio 1990 e del 28 maggio 1990), con i quali sono state approvate le suddette rettifiche ed integrazioni;

Veduto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 22, relativo alle lauree che conferisce l'Università, è aggiunta: «la laurea in scienze statistiche e attuariali».

L'intitolazione della sezione IV è sostituita con la seguente:

CORSI DI LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI, IN ECONOMIA AZIENDALE ED IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI.

Dopo l'art. 40, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze statistiche e attuariali.

Art. 41 *(Corso di laurea in scienze statistiche e attuariali).* — La durata del corso di studi per la laurea in scienze statistiche e attuariali è di anni quattro.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dalla tabella I allegata al presente articolo e in almeno due dei complementari previsti dalla stessa tabella. Dovrà anche aver superato gli esami di due lingue straniere da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, attivate presso la facoltà di scienze economiche e sociali.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Gli insegnamenti del corso di laurea in scienze statistiche e attuariali sono impartiti nei dipartimenti di economia politica, organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, sociologia e scienza politica, matematica, sistemi, linguistica.

Nello statuto dell'Università della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Dipartimento di economia politica
(Art. 59)

Istituzioni di statistica.
Demografia.
Statistica assicurativa.
Teoria dei campioni.
Statistica sanitaria.
Storia della statistica.

Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica
(Art. 60)

Istituzioni di diritto privato.
Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale.
Diritto delle assicurazioni private e sociali.
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
Economia e legislazione bancaria.
Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita.
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

Dipartimento di sociologia e scienza politica
(Art. 61)

Sociologia.

Dipartimento di linguistica
(Art. 44)

Lingua inglese.
Lingua francese.
Lingua spagnola.
Lingua tedesca.

Dipartimento di matematica
(Art. 47)

Istituzioni di analisi matematica.
Geometria analitica.

Dipartimento di sistemi
(Art. 53)

Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Dopo la tabella *H* è aggiunta la tabella *I* (allegata all'art. 41) relativa agli insegnamenti per il corso di laurea in scienze statistiche e attuariali.

TABELLA *I*
(allegata all'art. 41)

INSEGNAMENTI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi matematica;
2) analisi matematica;
3) geometria analitica;
4) calcolo delle probabilità;
5) istituzioni di statistica;
6) statistica;
7) statistica metodologica;
8) demografia;
9) istituzioni di economia politica;
10) istituzioni di statistica economica;
11) statistica economica;
12) istituzioni di diritto privato;
13) istituzioni di diritto pubblico;
14) sociologia;
15) statistica assicurativa;
16) matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
17) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
18) tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
19) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
20) diritto delle assicurazioni private e sociali;
21) economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Insegnamenti complementari:

1) teoria dei campioni;
2) statistica sanitaria;
3) storia della statistica;
4) economia e legislazione bancaria;
5) principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 8 agosto 1990

Il rettore: AIELLO

90A4471

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 5 maggio 1989, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1989, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di un nuovo insegnamento complementare nel corso di laurea in materie letterarie e cioè «paleografia latina»;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tale materia siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 28 febbraio 1990 trasmesso con lettera ministeriale del 1° giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero», all'art. 62 va aggiunto, per il corso di laurea in materie letterarie, dopo il n. 52, il seguente nuovo insegnamento complementare:

53) paleografia latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 settembre 1990

Il rettore: Bo

90A4497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1990:

Teti Andrea, notaio residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Simone Andrea, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Spera Luigi, notaio residente nel comune di Meda, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Desio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Binacchi Maria Clementina, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Perrone Capano Riccardo, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Orlando Domenico, notaio residente nel comune di Mandello del Lario, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

De Meo Carmela, notaio residente nel comune di Casacalenda, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Marano Enrico, notaio residente nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Vanacore Diego Ciro, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Masi Sergio, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Ruffino Anna, notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Poggio Fausto, notaio esercente nella sede soppressa di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Ambrosone Pierluigi, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Conso Michele, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Urso Daniela Maria Roberta, notaio residente nel comune di Camporgiano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gasparini Alessandra, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Togna Claudio, notaio residente nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Torina Fabio, notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Mariola Alberto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Abbate Massimo Felice, notaio residente nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Siano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

de Donato Alessandro, notaio residente nel comune di Sparanise, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Ventrosini Luigi, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990:

il decreto ministeriale 4 ottobre 1990, è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio de Donato Alessandro alla sede di Santa Maria Capua Vetere;

Orsi Raffaele, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A4473

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990.

OFFICINE AUTORIZZATE

Sede officina: via Brenta - Altavilla Vicentina (Vicenza).
Società: Farve S.r.l.
Produzione autorizzata: preparati galenici.
D.M. n. 7458 del 17 settembre 1990.
Note: modifica di ragione sociale.

Sede officina: piazza Durante, 11 - Milano.
Società: Prodotti Roche S.p.a. e Ris Farma S.r.l.
Produzione autorizzata: specialità medicinali e preparati galenici.
D.M. n. 7468 del 28 luglio 1990.
Note: attivazione di consorzio.

Sede officina: località Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).
Società: Bristol Myers Squibb S.p.a.
Produzione autorizzata: specialità medicinali, preparati galenici e materie prime da usare in medicina.
D.M. n. 7469 del 28 luglio 1990.
Note: modifica di ragione sociale.

Sede officina: via Lambro, 38 - Opera (Milano).
Società: Proter S.p.a., Laboratori Prophin S.p.a., IPFI - Industria farmaceutica S.r.l.
Produzione autorizzata: specialità medicinali.
D.M. n. 7470 del 7 agosto 1990.
Note: attivazione di consorzio.

Sede officina: viale Gran Sasso, 18 - Milano.
Società: Roussel Pharma S.p.a.
Produzione autorizzata: specialità medicinali e preparati galenici.
D.M. n. 7473 del 7 agosto 1990.
Note: fusione per incorporazione.

Sede officina: via Giovanni XXIII - Rodano (Milano).
Società: Roussel Pharma S.p.a.
Produzione autorizzata: specialità medicinali e preparati galenici.
D.M. n. 7474 del 7 agosto 1990.
Note: fusione per incorporazione.

Sede officina: via Secondo Cremonesi, 4 - Lodi (Milano).
Società: Pharmagel S.p.a.
Produzione autorizzata: operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali.
D.M. n. 7475 del 7 agosto 1990.
Note: attivazione.

Sede officina: via De Gioannis, 1 - Cagliari.
Società: I.B.S. - Industrie farmaceutiche S.p.a.
Produzione autorizzata: preparati galenici.
D.M. n. 7476 del 7 agosto 1990.
Note: conferimento d'azienda.

Sede officina: via Parini, 1-3 - S. Vittore Olona (Milano).
Società: Medici Domus S.p.a.
Produzione autorizzata: specialità medicinali.
D.M. n. 7477 del 7 agosto 1990.
Note: scioglimento di consorzio.

Sede officina: via Cavour, 70 - Mede (Pavia).
Società: Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l.
Produzione autorizzata: specialità medicinali e preparati galenici.
D.M. n. 7478 del 29 agosto 1990.
Note: modifica di denominazione sociale.

Sede officina: via Risorgimento, 4 - Peregallo di Lesmo (Milano).
Società: Nobel Chemicals S.r.l.
Produzione autorizzata: materie prime da usare in medicina.
D.M. n. 7479 del 29 agosto 1990.
Note: modifica di denominazione sociale.

Sede officina: via Sicilia, 8-10 - Reggio Emilia.
Società: ICE S.r.l.
Produzione autorizzata: materie prime da usare in medicina.
D.M. n. 7480 del 29 agosto 1990.
Note: modifica di ragione sociale.

Sede officina: via privata Pasteur, 1-3 - Cinisello Balsamo (Milano).
Società: Eurand International S.p.a.
Produzione autorizzata: specialità medicinali, preparati galenici; materie prime da usare in medicina ed operazioni terminali di confezionamento.
D.M. n. 7485 del 17 settembre 1990.
Note: autorizzazione.

OFFICINE REVOCATE

Sede officina: via Oslavia, 18 - Milano.
Società: IPFI - Industria farmaceutica S.r.l.
Produzione revocata: specialità medicinali e preparati galenici.
D.M. n. 7471 del 7 agosto 1990.
Note: revoca per attivazione di officina consortile in altra sede.

Sede officina: via Pontina, km 28 - Pomezia (Roma).
Società: Fargal Pharmasint S.r.l.
Produzione revocata: specialità medicinali e materie prime da usare in medicina.
D.M. n. 7472 del 28 luglio 1990.
Note: revoca d'ufficio.

Sede officina: via De Gioannis, 1 - Cagliari.
Società: Istituto biochimico sardo S.p.a.
Produzione revocata: specialità medicinali e prodotti biologici.
D.M. n. 7476 del 7 agosto 1990.
Note: revoca d'ufficio.

90A4474

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 giugno 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Aturia S.p.a. di Gessate (Milano) - dal 29 giugno 1990;

2) Labroterminal S.r.l. di Livorno - dal 29 giugno 1990.

90A4477

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 giugno 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Asso Werke ed Erre Vis S.p.a., di Calcinaia (Pisa) - dal 29 giugno 1990;

2) Cooperativa Lomellina cerealicoltori - Soc. coop. a r.l., con sede in Pavia e stabilimento di Corte de' Frati (Cremona) - dal 29 giugno 1990;

3) Fiocchi Snaps S.p.a. di Lecco (Como) - dal 29 giugno 1990;

4) Mister Game S.r.l. (già S.p.a.) di Calderara di Reno (Bologna) - dal novembre 1989;

5) Otis Italia S.p.a. (già Stigler Otis S.p.a.), con sede in Milano e filiale di Napoli - dal 29 giugno 1990;

6) Star - Stabilimento alimentare S.p.a., con sede in Agrate (Milano) e stabilimenti in Sarno (Salerno) e Carnate (Milano) - dal 31 marzo 1990.

90A4476

Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 26 luglio 1990, ha accertato le seguenti situazioni aziendali:

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la permanenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Cav. Agostino Canepa S.n.c. di Napoli, cantiere presso l'Italsider di Bagnoli, per il periodo di giugno 1989-giugno 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in ventinove unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 20;
1990: n. 3;
1991: n. 6.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Peyrani sud S.p.a. di Taranto, con cantiere presso il porto mercantile ed officina esterna di Taranto, per il periodo aprile 1989-aprile 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in ventiquattro unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 1;
1990: n. —;
1991: n. 1.

90A4486

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000